



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

042

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per copia conforme all'originale
per uso amministrativo.

Il 10/05/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9
Nominato con provvedimento di Giunta Regionale n. 2985 del 28.12.2012 in attuazione della
L.R. n.52/2012



OGGETTO: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Determinazioni in merito alle scadenze di pagamento della tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'anno duemilatredecim (2013), addì due (02) del mese di maggio (05), alle ore 10,00, presso la sede di S.Giorgio delle Pertiche, S.R. Del Santo 55, il Commissario liquidatore Sig. Marcato Claudio, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 52/2012, adotta la deliberazione nel testo di seguito verbalizzato.

Assiste alla seduta il Revisore Contabile Dott. Guido Bortolami e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Sig.ra Antonella Piccolo.

Premesso che:

- Il Consorzio Bacino di Padova Uno gestisce il servizio integrato dei rifiuti attraverso ETRA S.p.A. mediante affidamento secondo il modello comunitario "in house providing"
- Il Consorzio Bacino di Padova Uno è stato costituito tramite convenzione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 24 della legge 08/06/1990, n. 142 (oggi art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) tra ventisei comuni della Provincia di Padova in data 5 dicembre 1994;
- Il Consorzio Bacino di Padova Uno cumula le funzioni regionali di Ente/Autorità responsabile di bacino ai sensi dell'art. 11 del piano regionale di smaltimento approvato con p.c.r. n. 785 del 28/10/1988 (principalmente quella di gestione e realizzazione degli impianti) con altre funzioni e/o servizi di competenza od interesse comunale (raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti, servizio del verde pubblico, servizi cimiteriali, ecc.), giusta delibera dell'Assemblea n. 7 del 4 dicembre 2007;
- lo scorso 1° gennaio è entrata in vigore la Legge Regionale n. 52 del 31/12/2012 recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed attuative dell'art. 2, comma 186bis, della Legge 23/12/2009, n. 191" e che il successivo 09/01/2013 la Regione Veneto provvedeva a comunicare al Consorzio Bacino di Padova Uno la nomina del Commissario liquidatore nella persona del suo Presidente *pro tempore* così come previsto dall'appena citata legge regionale;
- a tale Commissario, per quanto in questa sede specificatamente rileva, spetta il compito di adottare tutti gli atti necessari a garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214 e successivamente modificato con l'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità) con il quale viene istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, nonché la soppressione - con la medesima decorrenza - dei precedenti prelievi a titolo di TARSU, TIA 1 o TIA 2;



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

043

BORGORICCO - CAMPO SAN MARTINO - CAMPODARSEGO - CAMPOSAMPIERO - CARMIGNANO DI BRENTA - CITTADELLA
CURTAROLO - FONTANIVA - GALLIERA VENETA - GAZZO - GRANTORTO - LOREGGIA - MASSANZAGO - PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE - SAN GIORGIO IN BOSCO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - SANTA GIUSTINA IN COLLE - SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU - TOMBOLO - TREBASELEGHE - VIGODARZERE - VIGONZA - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per copia conforme all'originale
per uso amministrativo.

Il 10/05/2013



VISTO l'art. 1-bis del D.L. 14/01/2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 01/02/2013, n. 11, che ha per l'anno 2013 ha posticipato la scadenza della prima rata del nuovo tributo a luglio 2013;

DATO ATTO che il recente intervento legislativo contenuto nell'art. 10, commi 2 e 3, del D.L. 35/2013 (pubblicato in G.U. in data 08/04/2013) recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", ha introdotto importanti modifiche all'art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo della TARES, prevedendo per il solo anno 2013 che:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento potranno essere anticipate rispetto al previgente termine fissato a luglio, anche nelle more della regolamentazione del nuovo tributo, mediante atto deliberativo da pubblicarsi anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, ad eccezione dell'ultima rata, potranno essere utilizzate le modalità di pagamento già in uso per i vigenti prelievi (TARSU, TIA 1 o TIA 2);
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro a metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, a mezzo mod. F24 o utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale;
- per effetto del versamento della maggiorazione a favore dello Stato, non verrà applicato il comma 13-bis del citato art. 14 del D.L. 201/2011 e pertanto i trasferimenti erariali per l'anno 2013 non saranno ridotti in misura corrispondente all'ammontare del gettito della maggiorazione prima prevista a favore del Comune;
- i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard;
- i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- sono state escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie non solo a civili abitazioni, ma in generale a tutti i locali tassabili, (comprendendo quindi anche le utenze non domestiche) purchè non siano detenute o occupate in via esclusiva;

RITENUTO pertanto che tale ultimo intervento normativo renda doveroso determinare le scadenze delle fatture emesse per il conguaglio del secondo semestre 2012 e l'acconto del primo semestre 2013 facendo decorrere il termine di 30 giorni per il loro pagamento dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio;

RILEVATO che la norma di cui sopra, al comma 29, prevede esplicitamente la possibilità per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del nuovo tributo, come ampiamente chiarito dalle "Linee guida" ministeriali; inoltre il successivo comma 31 dell'art. 14 in argomento prevede che la tariffa avente natura corrispettiva sia applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

ATTESO che per quanto previsto dai succitati commi 29 e 31 permangono per i Comuni consorziati le medesime modalità di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti così come approvate dal Consorzio Bacino di Padova Uno, nonché l'applicazione e riscossione della tariffa da parte di ETRA S.p.A., società *in house providing*, alla quale è stato affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani;



CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO

per la gestione dei rifiuti

044

BORGORICCO · CAMPO SAN MARTINO · CAMPODARSEGO · CAMPOSAMPIERO · CARMIGNANO DI BRENTA · CITTADELLA
CURTAROLO · FONTANIVA · GALLIERA VENETA · GAZZO · GRANTORTO · LOREGGIA · MASSANZAGO · PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE · SAN GIORGIO IN BOSCO · SAN GIORGIO DELLE PERTICHE · SANTA GIUSTINA IN COLLE · SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU · TOMBOLO · TREBASELEGHE · VIGODARZERE · VIGONZA · VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO · VILLA DEL CONTE

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Commissario Liquidatore

DELIBERA

Per copia conforme all'originale
per uso amministrativo.

li. 10/05/2013



- 1) di richiamare quanto riportato nelle premesse e di farlo proprio;
- 2) di prendere atto dell'entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", il cui art. 10, comma 2, introduce per il solo anno 2013 importanti modifiche in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- 3) di determinare per l'anno 2013, nelle more dell'approvazione del Regolamento consortile per l'applicazione della Tariffa corrispettiva, di cui all'art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011, l'emanazione di almeno due rate di versamento della Tariffa rifiuti;
- 4) di demandare al gestore ETRA S.p.A. la definizione delle date di scadenza dei versamenti e delle modalità di invio agli utenti, in una logica di efficienza, efficacia ed economicità nel razionale impiego delle risorse aziendali;
- 5) di stabilire che ai fini del versamento delle rate della tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani saranno utilizzate le modalità di pagamento già in uso (con bollettino postale allegato alla fattura presso gli uffici postali o presso la Cassa di Risparmio del Veneto, domiciliazione bancaria o postale, servizio on-line di BancoPosta);
- 5) di pubblicare il presente Decreto sul sito web istituzionale del Consorzio, di trasmettere il presente provvedimento ai comuni soci per la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale e a ETRA S.p.A. per i seguiti di competenza e anche per la pubblicazione anche sul proprio sito web aziendale;
- 6) di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Claudio Marcato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Antonella Piccolo